

**ECOSAVONA S.R.L.**

**PARTE SPECIALE 9**

**Reati sulla tutela del Diritto d'Autore**

## **CAPITOLO 1.**

### **Funzione della PARTE SPECIALE 9**

La legge n. 99 del 2009 ha inserito tra i reati presupposto ex D.Lgs. 231/2001 una serie di fattispecie contenute nella c.d. “legge sul diritto d’autore” (legge 22 aprile 1941 n. 633), inserendovi l’art. 25 *novies* nel corpus del Decreto legislativo in questione.

Ciò posto va segnalato che nell’ambito delle attività aziendali, ECOSAVONA potrebbe solo astrattamente incorrere nella commissione di uno dei reati previsti dall’art. 25 *novies*.

La presente Parte Speciale- 9 - si rivolge ad Amministratori, Organi sociali, Dirigenti, Dipendenti di ECOSAVONA, nonché a Consulenti e Collaboratori, soggetti a vigilanza, affinché adottino condotte conformi ai principi di riferimento di seguito enunciati, al fine di prevenire i reati previsti dall’art. 25-*novies* D.Lgs 231/2001, anche nella forma del concorso ex art. 110 c.p.

Nelle pagine che seguono verrà individuata l’attività sensibile che, nell’ambito dell’operatività di ECOSAVONA, potrebbe risultare a rischio commissione reati.

## **CAPITOLO 2.**

### **Le fattispecie di reato previste dall’art. 25-*novies* D.Lgs 231/2001.**

Nelle pagine che seguono, dopo l’allegazione dell’art. 25 *novies*, verranno trattati dal punto di vista normativo anche i reati contemplati dallo stesso art. 25- *novies che*, ai fini della responsabilità amministrativa della società, devono essere commessi, nella forma consumata o tentata, “*nell’interesse o a vantaggio dell’ente*”.

#### **Art. 25 *novies***

*(Delitti in materia di violazione del diritto d’autore)*

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera a-bis), e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, si applica all’ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2. Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all’ente le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno.

Resta fermo quanto previsto dall’articolo 174- *quinquies* della citata legge n. 633 del 1941.

### **Art. 171 L. 633/41**

*[Dell'art. 171 l. 633/41 sono richiamate solo le parti qui riportate, restano pertanto fuori dal novero dei reati presupposto tutte le altre condotte descritte dalla disposizione]*

Salvo quanto disposto dall'art. 171-bis e dall'articolo 171-ter è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:

a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa.

La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 se i reati di cui sopra sono commessi sopra una opera **altrui non destinata alla pubblicità**, ovvero con **usurpazione della paternità dell'opera**, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

### **Caratteristiche del reato**

La norma punisce la comunicazione al pubblico attraverso l'immissione in rete di **un'opera dell'ingegno** o parte di essa da parte di chi non ne ha diritto. La condotta tipica si riferisce al cd. peer-to-peer, indicando però la sola immissione in internet, non le condotte successive di condivisione e diffusione, che consentono a chiunque di accedere alle opere inserite.

### **Comma 3:**

punisce alcuni attacchi alla tutela dei diritti personali dell'autore considerati come circostanze aggravanti rispetto alle ipotesi del comma 1.

### **Alcune definizioni contemplate nella norma meritano un approfondimento.**

**La nozione di opera altrui non destinata alla pubblicità** si differenzia nettamente da quella di opera **inedita**, di cui alla lett. a) poiché la prima richiede necessariamente una destinazione negativa, imposta dall'autore, il quale, a salvaguardia di un proprio interesse di natura morale ha escluso una qualsivoglia partecipazione del pubblico al proprio lavoro.

**Usurpazione:** trova spazio la figura del **plagio** cioè dell'appropriazione dell'opera altrui indicando una menzognera paternità. La lesione del diritto di paternità è tuttavia tipizzata con il necessario requisito dell'attribuzione dell'opera a persona diversa dall'autore. Di conseguenza la pubblicazione anonima resta esclusa dalla sfera di applicabilità della fattispecie;

La figura **della mutilazione** è stata ravvisata nella soppressione di una parte dell'opera dell'ingegno, ed essa ne costituisce essenziale integrazione, in modo tale che la sua mancanza annulli lo scopo pratico dell'opera nel suo complesso;

**L'offesa all'onore e alla reputazione** sembra correttamente riferibile non solo alle modificazioni, ma anche alle mutilazioni e deformazioni dell'opera, come sancito dall'art. 20.

### **Art. 171 bis L. 633/41**

1. Chiunque abusivamente **duplica**, per trarne profitto, **programmi per elaboratore** o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di **una banca di dati** in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

### **Caratteristiche del reato**

La norma è articolata in diverse ipotesi, oltre alle circostanze aggravanti.

L'ipotesi iniziale è costituita da una abusiva duplicazione di programmi per elaboratore, orientata dal già accennato fine di trarne profitto. Il medesimo fine deve caratterizzare anche la II ipotesi, che si allarga a descrivere un ventaglio di condotte, inserite tutte in un contesto di attività commerciale o imprenditoriale e accomunate dall'oggetto materiale costituito da un supporto "non contrassegnato dalla SIAE".

Al comma 2 è previsto un fascio di ipotesi che introduce la tutela specifica delle banche dati, coniugata in modo incerto e comunque singolare, con l'impiego di supporti non contrassegnati dalla SIAE.

**Oggetto materiale** delle condotte punite è il **programma per elaboratore**: si pone all'interprete la necessità di distinguere il programma da tutto ciò che tali caratteri

non possiede, in primo luogo dalle semplici modalità di utilizzazione, anche sofisticate dell'elaboratore.

Inoltre lo stesso deve presentare il requisito dell'originalità quale risultato di creazione intellettuale dell'autore.

### **Comma 2: tutela della banca dati.**

La norma penale non fornisce alcuna definizione della banca dati per la quale bisogna fare riferimento all'art. 2 n. 9 che così la definisce: “**raccolta di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo**”, con esclusione dei contenuti e dei diritti sugli stessi esistenti.

La prima delle condotte sanzionate riguarda la riproduzione di una banca dati su un supporto non contrassegnato SIAE.

Le altre condotte sono: trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico del contenuto di una banca dati.

Tutte le condotte devono essere commesse in violazione di quanto previsto dagli artt. 64 *quinquies* e 64 *sexies*, oppure degli artt. 102 *bis* e 102 *ter*.

La prima disposizione prevede una serie di diritti esclusivi dell'autore della banca dati: riproduzione, traduzione o adattamento, distribuzione al pubblico, presentazione, dimostrazione o comunicazione al pubblico, trasmissione con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma.

L'art. 64 *sexies* complica ulteriormente le cose, dal momento che introduce alcune eccezioni ai diritti esclusivi.

Art. 102 *bis*: si limita a riconoscere al “costitutore” della banca di dati il diritto di “vietare le operazioni di estrazione ovvero reimpiego della totalità o di una parte sostanziale di essa”.

Però vieta al co. 9 “l'estrazione o il reimpiego ripetuti e sistematici di parti non sostanziali del contenuto della banca dati, qualora presuppongano operazioni contrarie alla normale gestione della banca di dati o arrechino un pregiudizio ingiustificato al costitutore della banca di dati”. Le condotte di estrazione o reimpiego qui coincidono: ma l'eccezione a procedure legittime di estrazione o reimpiego appare nuovamente di carattere indeterminato.

### **Art. 171 ter C.P.**

1. E' punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 2.582,00 a € 15.493,00 chiunque a fini di lucro:

a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;

b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche,

musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;

c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);

d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;

e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;

f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.

f bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102 quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;

h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102 quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

2. E' punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da € 2.582,00 a € 15.493,00 chiunque:

a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;

- a bis) in violazione dell'articolo 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;
- b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;
- c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.
3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.
4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:
- a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32 bis del codice penale;
- b) la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o più periodici specializzati;
- c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.
5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.

### **Caratteristiche del reato**

La fattispecie di reato intende prevenire la c.d. **pirateria informatica, videografica e fonografica**. La norma de qua costituisce, in parte, una evoluzione di fattispecie di reato risalenti nel tempo, che la norma in commento ha ampliato e modificato.

Per tutte le fattispecie elencate dalla norma, occorre porre attenzione all'elemento soggettivo, ossia al dolo specifico consistente **nello scopo di lucro** e nel **non** essere le opere **utilizzate per un uso personale** (dolo specifico composito).

A tal proposito, occorre porre attenzione all'inciso "lucro" che la giurisprudenza ha distinto dall'elemento del mero profitto. Con il primo termine (lucro), invero, si vuole indicare una finalità più ricca e complessa dell'espressione profitto, intendendosi un atto di scambio avente un obiettivo patrimoniale, di arricchimento, per il soggetto che lo pone in essere.

**Occorre quindi analizzare in estrema sintesi le differenti fattispecie enucleate.**

**La fattispecie di cui alla lettera a)** intende punire l'abusiva duplicazione e riproduzione e trasmissione in pubblico, con qualsiasi procedimento.

**Riguardo la fattispecie di cui alla lettera b)** occorre aggiungere come la norma non contempli le opere audiovisive. Inoltre, non vi è chiarezza su cosa si intenda per Opere drammatico -musicali.

Un cenno a parte merita la divulgazione delle rassegne stampa che oggi sono liberamente riproducibili alla luce del testo dell'art. 65 Legge Autore (clausola di libera riproduzione degli articoli di carattere politico, economico e religioso).

**La lettera c)** punisce le condotte di distribuzione relative alle lettere precedenti

**La lettera d)** vuole inibire le forme di circolazione di opere privo (o in caso di contraffazione o alterazione) del bollino SIAE in tutti i casi in cui questo sia prescritto;

**Mentre la lettera e)** punisce chi ha il decoder e consegna il prodotto ad altro soggetto, violando quindi il rapporto contrattuale con il content provider.

**Ancora la lettera f) intende** punire i tentativi di diffondere dispositivi atti a le barriere tecniche mirate alla protezione della criptazione del segnale. E' bene precisare come non vi sia reato se la cessione è gratuita e/o a titolo di amicizia.

**La lettera f bis) disciplina l'**elusione funzionale delle misure di protezione rispetto ad altri servizi (si aggiunge l'ipotesi della fabbricazione).

Il comma 2, invece intende riproporre fattispecie speciali rispetto a quelle già contemplate nel primo comma.

### **Art. 171 septies LdA**

La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:

a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;

b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge.

### **Caratteristiche del reato**

La norma è stata aggiunta dalla Legge 248/2000.

Si tratta di una norma di carattere disciplinare (lett. a) che intende punire chi omette gli obblighi di comunicazione alla SIAE. Ma non è diretta a tutelare i diritti degli autori e dei produttori.

Anche la voce della lettera b) appare discutibile ponendosi in realtà in rapporto di specialità con la disciplina in materia di falsi (art. 483 c.p.).

Suscita perplessità il suo inserimento nel corpus del D. Lgs. 231/2001.

### **Art. 171 octies LdA**

Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 2.582,00 a € 25.822,00 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.



2. La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a € 15.493,00 se il fatto è di rilevante gravità.

### **Caratteristiche del reato**

La norma intende tutelare gli interessi dei soggetti esercenti attività di emissioni radiotelevisive e radiofoniche ad accesso condizionato. In particolare, con la norma de qua vengono tutelate tutte le trasmissioni ad accesso condizionato, anche quando non siano a pagamento, e la tutela riguarda tutti i mezzi e le condotte che possono rendere possibile la fruizione di una trasmissione al di fuori di un rapporto negoziale con il soggetto che emette il segnale o i suoi rappresentanti.

La norma in questione si sovrappone all'art. 173 ter lett. f) ed f bis) LdA, da cui si discosta principalmente per il dolo specifico che, in questo caso, è da ravvisare nei "fini fraudolenti".

Inoltre, a differenza del 173 ter, rileva la mancata previsione di circostanze attenuanti.

Nelle pagine che seguono verrà individuata l'attività sensibile che, nell'ambito dell'operatività di ECOSAVONA, potrebbe risultare a rischio commissione reati.

### **Le Attività sensibili di ECOSAVONA con riferimento ai reati di cui alla Parte Speciale-8-**

Nell'ambito dell'operatività di ECOSAVONA, le attività sensibili che possono essere ritenute astrattamente a rischio, al fine della commissione di uno dei reati di cui all'art. 25 -*nonies*, è la seguente:

- Gestione dell'accesso ai sistemi informativi aziendali.

## **CAPITOLO 4.**

### **I Principi generali di comportamento nelle "aree a rischio reato"**

La presente Parte Speciale- 8 - prevede l'espresso obbligo a carico di tutti i Destinatari eventualmente coinvolti nei processi sensibili di:

- Aggiornare periodicamente la password e mantenere la riservatezza della stessa;
- Utilizzare siti internet aziendali utili senza acquisire dati in mancanza di autorizzazione;
- Non consegnare il PC aziendale ad altri dipendenti e non utilizzare PC aziendali di altri dipendenti.

## **CAPITOLO 5.**

### **Protocolli a presidio comuni in relazione alle attività sensibili**

Ai fini dell'attuazione delle regole e dei divieti elencati nel precedente capitolo, oltre che dei principi già contenuti nella Parte Generale del presente Modello di organizzazione, gestione e controllo, con riferimento ai processi sensibili indicati, la società dovrà prevedere:

- procedure che prevedano la rimozione dei diritti di accesso ai sistemi informatici al termine del rapporto di lavoro;
- modalità di accesso ai sistemi informatici aziendali mediante adeguate procedure di autorizzazione, che prevedano ad esempio, la concessione dei diritti di accesso ad un soggetto soltanto a seguito della verifica dell'esistenza di effettive esigenze di accesso derivanti dalle mansioni aziendali che competono al ruolo ricoperto dal soggetto; tracciabilità degli accessi e delle attività critiche svolte tramite i sistemi informativi;
- prevedere controlli sulla rete aziendale e sulle informazioni che vi transitano.
- prevedere il tracciamento degli accessi degli utenti alla rete aziendale;
- prevedere l'adozione di meccanismi di segregazione delle reti;
- prevedere la sicurezza fisica dei siti ove risiedono i sistemi IT;
- utilizzare siti internet aziendali utili senza acquisire dati in mancanza di autorizzazione;
- prevedere procedure che regolamentano la firma digitale dei documenti, disciplinando il responsabile, i livelli autorizzativi, l'utilizzo del sistema di certificazione, eventuale utilizzo e invio di documenti;
- creare una struttura di esperti informatici (di riporto diretto al presidente del C.d.A. o alla Direzione del Personale) che monitorano l'adempimento alle prescrizioni aziendali in materia di sicurezza informatica ed aggiornano i sistemi di sicurezza alla luce delle nuove forme di "invasione";
- stabilire l'assegnazione nominale di PC aziendali (non lasciare mai la disponibilità dei PC aziendali ad outsoucer etc. se non si crea una identificazione dell'utilizzatore);
- prev  
edere il rispetto delle leggi e dei regolamenti applicabili in tema di protezione e sicurezza dei dati informatici, di cui al D.lgs. n. 196/2003.